

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 152

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

—————

Disposizioni in materia di aspettative, permessi e indennità
degli amministratori degli Enti parco nazionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli Enti parco nazionali hanno assunto, negli ultimi anni, uno spessore istituzionale e politico-amministrativo di grande rilevanza per la pianificazione e la gestione dei territori in cui operano, tanto da essere assimilati e percepiti quali enti che, al pari di quelli locali territoriali, devono generare risposte in relazione alle loro precipue competenze.

Le dimensioni assunte, ma soprattutto la percezione sociale che degli Enti parco hanno le popolazioni, ritagliano un ruolo molto più impegnativo di quello previsto dal legislatore, dei presidenti e, in generale, degli amministratori di un Ente parco.

Attualmente gli amministratori degli Enti parco nazionali non godono degli stessi diritti previsti per gli amministratori degli enti locali, pur svolgendo mansioni del tutto simili in termini di pianificazione territoriale-ambientale e socio-economica, di gestione del territorio, di amministrazione di risorse pubbliche e condividendone le responsabilità previste dalle leggi.

L'azione di governo e di gestione del territorio richiede un impegno diurno dei presidenti e di chi è chiamato a rappresentare le varie componenti designate dalla legge in seno ai consigli direttivi.

Il contatto quotidiano che il territorio «reclama» a presidenti ed amministratori rende oggi impensabile un impegno *part-time* da parte loro, ma sempre più a tempo pieno.

Il presidente, i componenti il consiglio direttivo e la giunta esecutiva non godono di permessi retribuiti per la partecipazione alle sedute degli organi. Gli amministratori degli Enti parco nazionali, compreso il presidente, non possono godere dell'aspettativa per poter svolgere a tempo pieno un incarico così gravoso. Non è, inoltre, possibile nominare, come già previsto invece dalla cosiddetta «legge Bassanini» per gli enti locali, uno

staff di collaboratori di fiducia del presidente.

La richiesta di poter usufruire di permessi e di aspettative, di godere, cioè, degli stessi diritti degli amministratori degli enti locali, è così ampiamente giustificata e necessaria.

Senza l'allargamento di tali principi a quest'altra sfera dell'amministrazione pubblica si rischierebbe di vanificare, paradossalmente, il tanto agognato federalismo e decentramento che pure gli Enti parco nazionali - seppure nell'ambito a loro assegnato dalla legge-quadro sulle aree protette - contribuiscono a perseguire.

È, quindi, necessaria la modifica della legislazione vigente in materia. Ed è anche necessario che sia modificata l'indennità di cui attualmente «godono» gli amministratori degli Enti parco nazionali: un'indennità mensile di 125 mila lire, più 60 lire di gettone di presenza. Il presidente di un Ente parco nazionale riceve un'indennità pari a quella di un sindaco di un comune con 5.000 abitanti. L'eventuale aumento dell'indennità non provocherebbe ulteriori oneri a carico dello Stato in quanto già nei bilanci degli Enti parco nazionali sono individuate le risorse necessarie a coprire gli oneri richiesti.

Gli amministratori degli Enti parco nazionali, inoltre, assumono decisioni di carattere amministrativo che implicano responsabilità di una certa rilevanza, nonostante il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, (si veda ora il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) separi le competenze tra organo politico e organo esecutivo, per effetto del quale ancora permangono all'organo politico dell'Ente parco nazionale responsabilità elevate.

Per quanto esposto nella presente relazione, si auspicano il rapido esame e l'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amministratori degli Enti parco nazionali)

1. La presente legge disciplina il regime delle aspettative dei presidenti degli Enti parco nazionali, nonchè il regime dei permessi, delle indennità, dei rimborsi spese e delle indennità di missione degli amministratori degli Enti parco nazionali.

2. Ai fini della presente legge, per amministratori degli Enti parco nazionali si intendono il presidente, il vice presidente, i componenti della giunta esecutiva ed i componenti del consiglio direttivo.

Art. 2.

(Aspettative e permessi)

1. I presidenti degli Enti parco nazionali che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Durante il periodo di collocamento in aspettativa gli oneri previdenziali sono a carico degli Enti parco nazionali.

2. I lavoratori dipendenti che sono componenti del consiglio direttivo degli Enti parco nazionali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio medesimo. Nel caso in cui il consiglio si svolga in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori del consiglio

si protragano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata successiva.

3. I lavoratori dipendenti che sono componenti della giunta esecutiva dell'Ente parco nazionale hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni di tale organo per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente parco.

5. Le assenze dal servizio di cui ai commi 2 e 3 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'Ente parco presso il quale i lavoratori rivestono la carica di amministratori. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Alle somme rimborsate si applica l'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 3.

(Indennità, rimborsi spese e indennità di missione)

1. Le indennità di carica e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio dell'Ente parco, previa autorizzazione del Presidente dell'Ente parco, sono dovuti il

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè una indennità di missione alle condizioni di cui all'articolo 1, comma primo, e all'articolo 3, commi primo e secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

3. La liquidazione del rimborso delle spese e dell'indennità di missione è effettuata su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del territorio dell'Ente parco spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi di cui sono componenti, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

